

ANCE Campania News

**1° SETTEMBRE
2023**

**NUMERO
30/11**

Enel abbandona il progetto di costruire una piattaforma per intermediare lo scambio di crediti fiscali legati alle ristrutturazioni. La notizia, anticipata nelle scorse settimane proprio dal Sole 24 Ore (si veda il quotidiano del 16 giugno), trova ora conferme da fonti vicine a Enel. Il cambio al vertice del gruppo, maturato dopo l'annuncio dell'attivazione dello strumento, con l'arrivo di Flavio Cattaneo come amministratore delegato, è stato fatale all'iniziativa. La piattaforma - va ricordato - era stata lanciata, in piena conversione del decreto Cessioni (il DL n. 11/2023), lo scorso 27 marzo dal ceo di Enel X, Francesco Venturini. La soluzione era arrivata proprio quando, all'interno di quel provvedimento, non era stata inserita, nonostante le attese, nessuna misura per contribuire a disincagliare la massa di crediti fiscali rimasti fermi (circa 30 miliardi di euro, secondo le stime dell'Ance).

L'ipotesi, circolata a livello informale, era di costruire una società veicolo che avrebbe avuto il compito di acquisire crediti fiscali dalle banche, per liberare la loro capienza fiscale. Questi crediti non dovevano restare in pancia a Enel X, ma la piattaforma avrebbe dovuto ritrasferirli a terzi: soprattutto, grandi società partecipate, con capienza sufficiente a smaltirli. Questa catena di trasmissione tra banche e imprese sarebbe dovuta partire nel mese di settembre. A metà giugno, però, è arrivata la prima doccia gelata per le imprese che speravano nel varo del nuovo strumento. L'operazione, secondo alcune indiscrezioni, era stata messa in standby con il cambio di vertice del gruppo. Al centro delle perplessità, ci sarebbe stata la maggiore attenzione a tutte le operazioni destinate a generare un aumento dell'indebitamento, anche qualora questo fosse semplicemente un fenomeno temporaneo. In particolare, i dubbi su questi acquisti sarebbero legati ai potenziali rischi di cui la società si farebbe carico, rilevando crediti problematici. Bisogna, ad esempio, ricordare che le norme in materia di cessione dei crediti non hanno mai risolto i nodi legati agli effetti dei sequestri preventivi sui cessionari. Allo stesso modo, le interlocuzioni con le banche potenzialmente interessate alla nascita dello strumento avrebbero incontrato molte difficoltà. Nei mesi scorsi era stato fatto soprattutto il nome di Artigiancassa, appartenente al Gruppo Bnp Paribas, come possibile società veicolo. Ma anche altri soggetti sarebbero stati sondati. Comunque, tutto questo lavoro ora sembra arrivato a un punto morto. Adesso - spiegano fonti vicine al gruppo - Enel «sta adempiendo agli impegni assunti a suo tempo, senza attivarne di nuovi e senza ricorso a piattaforme di complessa realizzazione». In questo contesto, «ha riattivato gradualmente il processo di acquisto dei crediti fiscali dai soggetti con cui erano già in precedenza sottoscritti contratti, per i casi in cui risultino soddisfatti i requisiti richiesti dalle condizioni contrattuali e dalla normativa di riferimento». Quindi, nel caso di accordi già sottoscritti per l'acquisto di crediti fiscali, le pratiche vengono portate avanti e regolarmente evase. Non vengono, invece, sottoscritti nuovi accordi. E, soprattutto, la piattaforma di intermediazione non è stata realizzata e non sarà realizzata nel corso dei prossimi mesi. *Da NT+.*



In questo numero

Enel X non attiverà piattaforma per i crediti incagliati

1

Per il DM Giustizia gli atti giudiziari devono avere limiti dimensionali

2

Sentenza del TAR sull'installazione di ascensore in caso di edificio vincolato

3

Dal 2024 aliquote IMU da rivedere

4

Per il Tar Lazio la PA in caso di condono deve definire il provvedimento anche se negativo

5





Per il DM Giustizia gli atti giudiziari devono avere limiti dimensionali

Anche gli atti giudiziari si mettono a dieta al rientro dalle ferie. Si applicano ai procedimenti civili introdotti dopo il primo settembre i limiti dimensionali introdotti dal dm Giustizia 110/23, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 187/23: il tutto per citazioni, ricorsi, comparse e memorie, con tanto di criteri di redazione che indicano format e layout e sugli schemi informatici per il processo telematico. I paletti al numero di pagine e di caratteri dei documenti non valgono nelle cause di valore superiore a 500 mila euro, come ha chiesto il Cnf, e nelle controversie più complesse. Il superamento delle soglie non comporta inammissibilità o invalidità dell'atto ma il giudice ne tiene conto nella liquidazione delle spese. Il dm dà attuazione alla riforma Cartabia che sancisce il principio di chiarezza e sinteticità degli atti, come richiesto anche dal Pnrr. Come e quanto. L'esposizione deve essere contenuta, rispettivamente, entro: 80 mila caratteri, circa 40 pagine nel format indicato dal dm, per atto di citazione, ricorso, comparsa di risposta, memoria difensiva, atti d'intervento e chiamata di terzi, comparse e note conclusionali, oltre che atti introduttivi dei giudizi d'impugnazione; 50 mila caratteri, circa 26 pagine, quanto a memorie, repliche e in genere a tutti gli altri atti del giudizio; 10 mila caratteri, circa 5 pagine, per note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'articolo 127 ter Cpc. Dal conteggio sono esclusi gli spazi. Gli atti vanno redatti con caratteri di tipo corrente, preferibilmente con dimensioni di 12 punti e interlinea di 1,5, oltre che margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri. Note consentite solo per i precedenti giurisprudenziali e i riferimenti dottrinari. I criteri di redazione degli atti valgono per parti private e pubblico ministero. Fino a venti parole chiave individuano l'oggetto del giudizio. Nelle impugnazioni si riportano gli estremi del provvedimento contestato, indicando l'autorità giudiziaria che l'ha emesso, con data di pubblicazione ed eventuale notifica. I fatti e i motivi in diritto espongono in modo distinto e specifico, in parti dell'atto separate e rubricate. Le impugnazioni individuano i capi della decisione criticati spiegando i motivi. La parte in fatto menziona in ordine numerico progressivo i documenti offerti in comunicazione, denominati in modo corrispondente al contenuto, meglio se consultabili con link; i motivi di diritto esplicano le eventuali questioni pregiudiziali e preliminari oltre che quelle di merito, con indicazione di norme di legge e precedenti di giurisprudenza. Le conclusioni affrontano ogni questione pregiudiziale, preliminare e di merito con eventuali subordinate. Vanno specificati i mezzi di prova, mentre l'indice dei documenti prodotti prevede la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto (magari con link). Da precisare valore della controversia, richiesta di distrazione delle spese e l'eventuale ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Da talia oggi.



Sentenza del TAR sull'installazione di ascensore in caso di edificio vincolato

Si può installare un ascensore in un edificio vincolato col silenzio assenso per il superamento delle barriere architettoniche? A questa domanda ha risposto il Tar Lazio che, con la sentenza 12445/2023, ha spiegato come la tutela del patrimonio artistico e architettonico si coniuga con la necessità di eliminare gli ostacoli alla mobilità.

Ascensore in un edificio vincolato, il caso

Il caso esaminato dal Tar Lazio inizia con una richiesta di autorizzazione per l'installazione di un ascensore nella chiostrina di un edificio condominiale.

La richiesta è trasmessa alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio il 6 settembre 2022 dal momento che l'edificio è un bene di interesse culturale sottoposto a vincolo.

La Soprintendenza il 6 febbraio 2023 emette il parere definitivo con cui nega l'autorizzazione. Nel diniego la Soprintendenza spiega che l'installazione dell'ascensore comprometterebbe l'illuminazione naturale, danneggerebbe irrimediabilmente i caratteri peculiari dello spazio architettonico e le murature storiche a causa degli ancoraggi.

Gli interessati presentano ricorso al Tar lamentando che il parere negativo della Soprintendenza è arrivato in ritardo e che nel frattempo si è formato il silenzio assenso perché è decorso il termine di 120 giorni previsto dalla normativa.

Il Tar, con la **sentenza 12445/2023**, ha accolto il ricorso, spiegando sia il funzionamento del silenzio assenso sia la ratio delle norme per la tutela della mobilità dei portatori di handicap.

I giudici hanno ricordato che in base alla **Legge 13/1989** (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) e al **D.lgs. 42/2004** (Codice dei beni culturali e del paesaggio), per la realizzazione di innovazioni funzionali all'eliminazione delle barriere architettoniche da attuare in edifici gravati da un vincolo di tutela, è sì necessaria l'autorizzazione della Soprintendenza, ma è anche previsto un termine di 120 giorni, trascorsi i quali la mancata pronuncia equivale ad assenso.

Per quanto riguarda la tempistica del silenzio assenso, i giudici hanno illustrato che la Soprintendenza avrebbe dovuto adottare il parere definitivo entro il 4 gennaio 2023. In questa data, invece, la Soprintendenza ha inviato il preavviso di diniego.

Dato che il condominio, il 5 gennaio 2023, ha inviato delle osservazioni sul preavviso di diniego, i termini si sono riaperti, ma il procedimento doveva essere concluso entro il 16 gennaio 2023.

Il parere della Soprintendenza è stato quindi giudicato tardivo e il Tar ha rilevato la formazione del silenzio assenso.

Il Tar ha quindi annullato il provvedimento di diniego della Soprintendenza, liberando la strada all'installazione dell'ascensore. Da *Edilportale*.

Dal 2024 aliquote IMU da rivedere

Dal 2024 aliquote Imu da rivedere. È la conseguenza dell'entrata in vigore del decreto 7 luglio 2023 del Ministero delle economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172/2023 e attuativo dell'art. 1, comma 756, della L. 160/2019, che individua le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta. Uno dei maggiori problemi legati alla gestione dell'Imu (e prima ancora dell'Ici) per contribuenti e professionisti è sempre stato rappresentato dall'eccessiva differenziazione del prelievo, che in mancanza di regole unitarie precise si è mossa su binari differenti per ciascun ente, dando vita ad una "giungla" di decine di migliaia di aliquote legate alle più differenti fattispecie e costringendo quindi gli operatori a reperire ed analizzare un numero enorme di provvedimenti, tutti con struttura e contenuti diversi e spesso oggetto di modifica nel corso degli anni.

Per ovviare, la legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) ha previsto che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'arti. 52 del dlgs 446/1997, possano diversificare le aliquote Imu esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Dopo una lunga gestazione, il provvedimento ha finalmente completato il suo iter, anche se le relative disposizioni (come specificato dall'art. 7) si applicheranno solo a partire dall'anno di imposta 2024.

Ciascun comune ha due opzioni:

- 1) se intende esercitare la relativa facoltà, deve, in ogni caso, effettuare la diversificazione delle aliquote nel rispetto delle fattispecie e delle relative declinazioni, oltre che dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione. In tal caso, occorre elaborare e trasmettere al Dipartimento delle finanze il prospetto con le fattispecie di interesse selezionate, tramite l'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;
- 2) se non intende diversificare le aliquote, deve comunque redigere la delibera di approvazione accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. In altri termini, l'applicazione informatica deve essere utilizzata anche se il comune non intende diversificare le aliquote.

Le aliquote stabilite dai comuni nel prospetto hanno effetto per l'anno di riferimento, a condizione che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente.

Ma attenzione, questo solo a regime. Per il primo anno di applicazione, la mancata pubblicazione del prospetto rende applicabili le aliquote base.

Il decreto rappresenta quindi una novità rilevante, che impatterà in modo significativo sull'operatività dei comuni, chiamati ad una attenta verifica complessiva del proprio sistema di aliquote e dell'impatto della sua revisione in termini di gettito. Da *Italia Oggi*.

Per il Tar Lazio la PA in caso di condono deve definire il provvedimento anche se di esito negativo

Nella richiesta di condono l'Amministrazione deve provvedere a definire il procedimento, anche se l'esito è negativo. È quanto emerge dalla sentenza [n.13147/2023](#) pronunciata dal Tar del Lazio in merito a un ricorso contro il Comune di Ardea relativo all'accertamento e conseguente annullamento del «silenzio inadempimento formatosi a seguito della istanza trasmessa, tramite pec, avente ad oggetto la domanda di condono». L'intera vicenda inizia con la presentazione da parte di una persona, poi deceduta, di una richiesta di condono. Dopo la presentazione dell'istanza, come si legge nella ricostruzione esposta nella sentenza, c'è anche una corrispondenza con l'amministrazione che chiede chiarimenti sulla richiesta oltre che il pagamento degli oneri concessori. Al proprietario subentrano gli eredi. I ricorrenti sottolineano che «nonostante tali richieste siano state puntualmente soddisfatte, il provvedimento finale non è stato mai emanato». Quindi la richiesta al Tar per «l'accertamento dell'obbligo di concludere il procedimento di cui trattasi, con condanna dell'ente locale all'adozione di un provvedimento espresso e motivato».

Al termine della ricostruzione dell'intera vicenda, iniziata nel 1986, i giudici sottolineano che «ai fini del decidere, occorre verificare se ricorrono nel caso di specie i due presupposti richiesti per l'accoglimento del ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a.: in primo luogo, la sussistenza di un obbligo di provvedere a carico dell'amministrazione precedente e, in secondo luogo, la tenuta da parte di quest'ultima di una condotta inerte, che si traduce nella mancata adozione del provvedimento espresso conclusivo del procedimento una volta scaduto il relativo termine». I giudici poi sottolineano che «a fronte della formulazione da parte del privato che ha presentato domanda di condono di una specifica richiesta volta ad ottenere un provvedimento espresso che definisca il procedimento, gravi sull'amministrazione un obbligo di provvedere, il cui inadempimento legittima il ricorso allo speciale rimedio giurisdizionale». Nel caso specifico, il Comune «ha adottato una serie di atti interlocutori – quali, in particolare, le richieste di integrazione documentale – che, per un verso, si rivelano incompatibili con la formazione *per silentium* del titolo edilizio in sanatoria ai sensi del menzionato art. 35, comma 17, della legge n. 47 del 1985, e per altro verso, appaiono indubbiamente idonei ad aver ingenerato negli odierni ricorrenti un legittimo affidamento circa l'adozione di un provvedimento espresso conclusivo del procedimento, quale ne fosse il segno». Da *NT+*.



Ance Campania

Piazza Vittoria 10
Napoli 80121

TELEFONO:


0817645851

MAIL

info@ancecampania.it

Siamo sul web
ancecampania.it

ANCE | CAMPANIA



ANCE Campania – uffici